



Associazione Nazionale
Genitori persone con Autismo

STATUTO

Dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO
ANGSA Associazione di Promozione Sociale Onlus

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ.....	2
ENTI DI TERZO SETTORE ASSOCIATI E TESSERATI.....	7
ORGANI NAZIONALI	11
ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE.....	20
BILANCIO, PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO.....	23
DISPOSIZIONI FINALI	27

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

ARTICOLO 1 – NATURA GIURIDICA

1. L'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo – Associazione di Promozione Sociale Onlus, ovvero più brevemente denominabile anche “ANGSA APS Onlus” e di seguito ANGSA, costituita con atto pubblico il 15 febbraio 1985 a Siena per difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie.
 - a. È un'Associazione privata senza fini di lucro, costituita da Enti di Terzo Settore come previsto dalla Legge n. 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) del 27/12/2000 e dall'Articolo 41 comma D.Lgs 117 del 3/7/2017;
 - b. assume la forma giuridica di Associazione senza personalità giuridica ai sensi dell'art 36 del Codice Civile. L'Associazione potrà comunque assumere autonomia patrimoniale perfetta e quindi forma di ente dotato di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, mediante l'applicazione del disposto di cui all'art 22 del D-Lgs 117/2017 e sue modifiche o integrazioni nel momento che questo sarà efficace ed applicabile. In tal senso il presente statuto è conforme al disposto normativo per i requisiti obbligatori previsti dalla normativa.
2. L'ANGSA APS Onlus è retta dalle proprie norme statutarie e suppletivamente dal Codice Civile, dai disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97 e alla L. 383/2000 nel periodo transitorio per quanto ancora efficaci ed applicabili e dalle norme di cui alla Legge 106/2016 ed al Decreto Legislativo 117/2017 dal momento della loro applicabilità. Tali norme vengono attuate da appositi regolamenti fondati sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
3. L'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo – Associazione di Promozione Sociale Onlus, o la denominazione abbreviata ANGSA, completa dell'acronimo, che dovrà e potrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico a seguito dell'effettivo riconoscimento di tale forma rilasciato dai competenti uffici. L'utilizzo della denominazione e del marchio è disciplinata dal Regolamento.

ARTICOLO 2 – SEDE

1. La sede legale dell'ANGSA è in Roma. La sede legale può essere trasferita in altra città o regione solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli Enti del Terzo Settore Associati, e ciò comporterà modifica dell'attuale Statuto. L'Assemblea Nazionale può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto. Gli Enti di Terzo Settore associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
2. Potranno essere costituiti uffici periferici in ogni parte del territorio nazionale su delibera dell'Assemblea Nazionale, la quale fisserà le norme per la loro costituzione ed il loro funzionamento.

ARTICOLO 3 – MISSIONE E ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

1. L'ANGSA è un'associazione nazionale creata per difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie e migliorare la loro qualità della vita. Favorisce l'autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone con autismo, promuove la partecipazione, la collaborazione e l'associazione dei familiari e delle persone che a vario titolo si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione delle persone con autismo.
2. L'**Autismo** è una condizione neurologica, un disturbo dello sviluppo e una disabilità. L'ANGSA fa riferimento alle definizioni di autismo delle classificazioni internazionali Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), l'International Classification of Diseases and Disorders (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di disabilità formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spettro Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.
3. I principi, valori, diritti e norme generali che ispirano l'azione di ANGSA sono definiti dalla Carta dei Valori e dal Codice Etico che costituiscono parte integrante di questo Statuto e sono approvati dall'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria.
4. La **visione** dell'ANGSA è:
Costruire una società inclusiva in cui ogni persona con autismo possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti così come il suo benessere.
5. La principale **attività istituzionale di interesse generale** che caratterizza ANGSA, nell'ambito della missione associativa indicate nell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 è:
 - a. **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art 5. lett. W)** di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per realizzare gli obiettivi e le finalità e per meglio compiere queste attività anche in supporto degli ETS associati l'ANGSA realizza anche:

- b. **interventi e servizi sociali (art. 5 lett. A)** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c. **Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. B)** come definiti dalle disposizioni vigenti in materia e segnatamente dell'Art. 60 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" secondo quanto stabilito dalla "Legge sull'autismo" L. 134/2015;
 - d. **prestazioni socio-sanitarie (art. 5 lett. C)** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
 - e. **educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5 lett. D)**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
 - f. **ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. H)**;
 - g. **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (art. 5 lett. I)**;
 - h. **agricoltura sociale (art. 5 lett. S)**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - i. **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lett. Z)**.
6. L'ANGSA opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone tesserate o delle persone aderenti agli ETS Associati, ai sensi dell'art. 35 c. 1 del d.Lgs 117/2017; le cariche sociali sono volontarie e gratuite salvo casi e modalità previste dalla normativa previa delibera del Consiglio Nazionale.
 7. ANGSA stabilisce rapporti di collaborazione con altre organizzazioni di Terzo settore o scientifiche allo scopo di raggiungere la propria missione, favorisce la nascita di reti e organizzazioni per particolari ambiti di intervento, coerenti alle proprie finalità. Stabilisce rapporti di collaborazione e di rete con associazioni italiane e straniere di cui si condividono gli obiettivi. Può sottoscrivere rapporti di collaborazione, intese o convenzioni con enti di Terzo Settore, istituzioni, privati per specifiche finalità.

ARTICOLO 4 – FINALITÀ ASSOCIATIVE E OGGETTO SOCIALE

1. **Finalità associative:** ANGSA è costituita per promuovere i diritti umani e civili delle Persone con autismo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita il più autonoma possibile e il "Dopo di noi".

2. ANGSA persegue queste finalità secondo quanto previsto dai precedenti articoli e attraverso le seguenti:
 - a. Attività istituzionali;
 - b. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 - c. Attività di raccolta fondi.
3. **Attività Istituzionali:** L'ANGSA nel perseguimento del suo oggetto può:
 - a. richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
 - b. partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative;
 - c. acquistare beni mobili e immobili;
 - d. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
 - e. svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;
 - f. stabilire e intrattenere rapporti con le Istituzioni e gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con tutte le altre realtà sociali che si occupano di autismo;
 - g. promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo e amministrativo a tutela delle persone con autismo e loro familiari;
 - h. promuovere e/o intervenire ad adiuvandum in giudizi civili, amministrativi e costituirsi parte civile nei processi penali che hanno per oggetto violazioni dei diritti delle persone con autismo o discriminazioni nei loro riguardi;
 - i. assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, delle persone con autismo e dei loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta;
4. **Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale:** per raggiungere le finalità di cui al presente articolo l'Associazione, potrà esercitare anche altre attività, in via secondaria e/o strumentale rispetto all'attività di interesse generale, tenute altresì presenti le limitazioni imposte dall'art 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e/o decreti attuativi. La loro individuazione avverrà con delibera dall'Assemblea nazionale. Tutti i rimandi alle singole norme richiamate in questo Articolo vanno intesi anche con riferimento alle altre norme vigenti e future aventi analoghe finalità.
5. **Attività di raccolta fondi:** Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi, viene meglio descritta e disciplinata nel successivo articolo 29.

- a. L'Associazione potrà sostenere, coordinare e favorire lo sviluppo delle attività degli Enti di Terzo Settore associati.
- b. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.
- c. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse e meglio definite dal presente articolo.

TITOLO II

ENTI DI TERZO SETTORE ASSOCIATI E TESSERATI

ARTICOLO 5 – ENTI DI TERZO SETTORE ASSOCIATI

1. Possono diventare Enti di Terzo Settore Associati (nel seguito anche più brevemente “Enti associati”) all’Associazione quegli ETS, con o senza personalità giuridica, che garantiscano:
 - a) Scopo istituzionale analogo a quello di cui all’Articolo 3;
 - b) di essere a tutti gli effetti Enti del Terzo Settore iscritti nei rispettivi Registri Regionali e/o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - c) di essere costituiti, prevalentemente da genitori e/o famigliari, da rappresentanti legali di persone con Autismo e da persone con autismo.
2. Gli Enti di Terzo Settore Associati hanno parità di diritti e di doveri, salve le deroghe previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. L’ammissione a Ente di Terzo Settore Associato è deliberata dall’Assemblea Nazionale secondo quanto stabilito da regolamento e previa consultazione con il Coordinamento Regionale, comunque costituito, il quale sarà chiamato a dare il proprio parere consultivo.
4. Tutti gli Enti di Terzo Settore Associati sono tenuti al pagamento di un contributo annuale secondo misure e proporzioni deliberate dall’Assemblea Nazionale e le modalità definite dal Regolamento.
5. Il diritto di voto negli organi statutari spetta a tutti gli Enti di Terzo Settore Associati in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo associativo obbligatorio. Gli Enti di Terzo Settore Associati hanno diritto di partecipare alle attività dell’Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. Gli Enti di Terzo Settore Associati hanno diritto ad eleggere gli Organi statutari dell’Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.
7. Gli Enti di Terzo Settore Associati, richiedendo l’adesione all’ANGSA, sono obbligati all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Nazionali.
8. Gli Enti di Terzo Settore Associati sono inoltre obbligati a:
 - a) Recepire nei propri statuti le attività istituzionali e finalità associative indicate nei precedenti articoli 3 e 4;
 - b) adottare il medesimo periodo gestionale di riferimento assunto da ANGSA per la determinazione dell’annualità sociale al fine del Bilancio e delle disposizioni statutarie;
 - c) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo previsto dalla normativa indicata dal Codice del Terzo Settore o dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - d) certificare il bilancio secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art 30 del

D.Lgs 117/2017);

- e) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad ANGSA e/o ad uno o più ETS Associati.
9. Gli Enti di Terzo Settore Associati hanno piena autonomia giuridica e conservano, pertanto, la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro Statuti concordando gli interventi ed i modi delle proprie attività con ANGSA nelle sedi associative opportune.
 10. Gli Enti di Terzo Settore Associati, mediante l'adesione all'ANGSA, saranno autorizzati ad utilizzare l'acronimo "ANGSA" direttamente nella propria Ragione Sociale o integrando la stessa con "Ente Associato ad ANGSA" secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ARTICOLO 6 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ANGSA

1. L'associazione ad ANGSA cessa per le seguenti motivazioni e modalità:
 - a. per revoca deliberata dall'Assemblea Nazionale dell'ANGSA in dipendenza della sopravvenuta insussistenza dei requisiti previsti al precedente Articolo 5 comma 1;
 - b. per revoca deliberata dall'Assemblea Nazionale dell'ANGSA per conclamata inattività dell'Ente di Terzo Settore associato, durante l'ultimo anno sociale;
 - c. per mancato pagamento della quota dell'associazione all'ANGSA nei termini stabiliti dal Regolamento di attuazione dello Statuto;
 - d. per recesso;
 - e. per scioglimento volontario, deliberato da una regolare assemblea sociale, secondo le procedure stabilite dai singoli Statuti;
 - f. per radiazione determinata da gravi infrazioni dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento dell'ANGSA, accertate dall'Assemblea Nazionale.
2. Le procedure relative ai casi di cui sopra e le relative impugnazioni sono disciplinate nel regolamento di attuazione dello Statuto.
3. In ogni caso di cessazione gli Enti di Terzo Settore associati devono provvedere
 - i. al pagamento di quanto ancora dovuto all'ANGSA;
 - ii. non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione delle quote o contributi versati;
 - iii. a dismettere l'acronimo "ANGSA" o l'integrazione della ragione sociale con "Ente Associato ad ANGSA" da qualsivoglia documento o mezzo di comunicazione o di informazione e parimenti nel caso sia presente nella propria ragione sociale

ARTICOLO 7 – TESSERATI

1. I Tesserati ANGSA sono le persone fisiche aderenti agli Enti di Terzo Settore Associati, che liberamente accettano missione, obiettivi, visione e valori dell'ANGSA e dell'ETS Associato.
2. La qualifica di Tesserato si acquisisce al momento dell'accettazione della domanda di adesione da parte dell'Ente Associato a cui si è presentata l'istanza. Una volta accettata la

- domanda, i dati personali del Tesserato vengono comunicati all'ANGSA a cura dell'ETS Associato nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali e delle garanzie di riservatezza.
3. A decorrere dall'attivazione della garanzia assicurativa e solo se correttamente corrisposta la quota annuale di adesione e tesseramento da parte dell'Ente Associato di appartenenza, i Tesserati potranno godere della copertura contro i rischi per i quali è prerogativa dell'Assemblea Nazionale deliberare la scelta della Compagnia assicuratrice, le garanzie richieste, i massimali di copertura.
 4. I Tesserati devono anche osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dall'ANGSA, unitamente al Codice Etico.
 5. I Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività dell'ANGSA, di concorrere alle cariche associative in presenza dei requisiti richiesti e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposti dalle norme dell'Associazione.
 6. Le modalità per l'iscrizione, il rinnovo e la gestione dei dati personali sono demandate al Regolamento di attuazione dello Statuto.

ARTICOLO 8 – CESSAZIONE

1. La qualità di Tesserato ANGSA cessa:
 - a. per dimissioni dalla qualifica di Socio nella compagine dell'Ente Associato;
 - b. per decesso;
 - c. per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto Nazionale e dell'ETS Associato;
 - d. per radiazione comminata dall'Assemblea Nazionale, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'ANGSA, Statuto, Regolamento e Codice etico, accertate dall'Assemblea Nazionale stesso;
 - e. per mancato rinnovo con conseguente versamento della quota annuale del sodalizio nel termine di 11 (undici) mesi dalla scadenza dell'adesione all'Ente Associativo di appartenenza;
 - f. per lo scioglimento dell'Ente Associativo di appartenenza.
 - g. per il mancato rinnovo al sodalizio ad ANGSA o per provvedimento di revoca da parte dell'Assemblea Nazionale dell'ETS Associato cui aderisce il tesserato.
2. Le procedure relative ai casi di cui sopra sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

ARTICOLO 9 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutti i tesserati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative.

ARTICOLO 10 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. È garantita la libera eleggibilità alle cariche associative e agli Organi dell'ANGSA secondo il principio del voto singolo e della democraticità, per esercitarlo i candidati devono essere in regola con il tesseramento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea elettiva.
2. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti morali e quindi non sono eleggibili alle cariche dell'ANGSA tutti coloro che:
 - a) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
 - b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'ANGSA.
3. Ove sia accertata, nel corso del mandato, la mancanza dei requisiti di eleggibilità, l'eletto decade immediatamente dalla carica.
4. Tutti coloro che aspirano ad essere eletti negli organi dell'ANGSA, devono candidarsi, possedere un'anzianità di tesseramento di almeno 12 mesi, salvo quanto previsto dal presente Statuto per il Collegio dei Revisori dei Conti per i quali non è d'obbligo il tesseramento.
5. Le modalità procedurali in merito a quanto previsto dal presente articolo sono demandate al Regolamento di attuazione dello Statuto.

TITOLO III

ORGANI NAZIONALI

ARTICOLO 11 – ORGANI E ORGANISMI

1. Sono organi nazionali dell'ANGSA:
 - a) Assemblea Nazionale
 - b) Presidente
 - c) Tesoriere
 - d) Consiglio Nazionale
 - e) Collegio dei Probiviri
 - f) Collegio dei Sindaci ed il Revisore Legale dei Conti
 - g) Comitato Tecnico Scientifico
2. Sono organi di giustizia ordinaria
 - a) il Collegio dei Probiviri
3. Sono organismi dell'ANGSA:
 - a) i Responsabili dei Settori di attività;
 - b) le Consulte, le Conferenze, le Commissioni.
 - c) I gruppi di lavoro
4. Tutte le cariche, tranne quelle professionali previste per legge in capo all'Organo di Revisione e /o Controllo contabile, e gli incarichi associativi sono gratuiti salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente autorizzate dal Presidente Nazionale.
5. Le competenze esclusive degli organi non sono delegabili e deve essere sempre rispettato il principio della separazione tra le funzioni di gestione, le funzioni di controllo e le funzioni disciplinari.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'ANGSA che esamina e delibera su tutte le attività dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali gestionali e programmatici. È costituita dai Delegati rappresentanti degli Enti di Terzo Settore Associati.
2. I delegati sono eletti all'interno dei singoli Enti di Terzo Settore Associati in rapporto al numero di tesserati iscritti secondo quote e regole stabilite dal Regolamento.
3. La situazione di morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di associazione e di tesseramento, perdurante 30 giorni antecedenti alla data convocazione dell'Assemblea Nazionale, preclude il diritto di partecipare all'Assemblea secondo le procedure previste dal Regolamento.
4. Non è consentita, a qualsiasi titolo, la partecipazione o l'ammissione all'Assemblea di soggetti nei cui confronti siano state irrogate dagli Organi di Giustizia sospensioni od inibizioni in corso di esecuzione.

5. Sono ammessi ad assistere all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti degli Organi dell'ANGSA, nonché le persone tesserate invitate dal Presidente.
6. L'Assemblea è presieduta da un tesserato eletto dall'Assemblea stessa.
7. La Commissione Elettorale è nominata dall'Assemblea Nazionale all'inizio della seduta ed è costituita da un Presidente, da almeno due componenti effettivi e due supplenti e da un Segretario, tra le persone non candidate. Le modalità di funzionamento delle Commissione sono demandate al Regolamento.
8. Fanno parte di diritto dell'assemblea nazionale, senza diritto di voto, i componenti del consiglio nazionale.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E MODALITÀ

1. Le assemblee nazionali sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
2. Le Assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) degli Enti di Terzo Settore Associati.
3. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei tesserati. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
4. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme. Non sono ammessi al voto i delegati degli ETS non in regola con i pagamenti delle quote sociali e del contributo associativo obbligatorio.
5. Per particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria la cui trattazione riveste evidente rilevanza per la vita associativa sarà ammessa, ai fini della determinazione delle presenze per i "quorum deliberativi", anche la consultazione con modalità telematiche. I Delegati che non potranno essere presenti personalmente alle assemblee convocate dall'ANGSA, potranno esprimere il proprio voto anche manifestando la propria volontà con indicazioni scritte che dovranno essere trasmesse dal Delegato entro le 24 ore antecedenti la data fissata per la riunione.
6. L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione:
 - a) della relazione del Presidente;
 - b) del bilancio consuntivo e di previsione completo delle allegate relazioni del Collegio dei Sindaci e del revisore Legale dei Conti;
 - c) dei piani e dei programmi di azione annuali, predisposti Consiglio Nazionale;
 - d) su ogni altro argomento, iscritto all'ordine del giorno.
7. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre agli organi di controllo istituzionali previsti dalla normativa, nei termini dalla stessa stabiliti, devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ANGSA, incluso un quadro prospettico delle strutture territoriali.

8. Nel caso di utilizzo di contributi pervenuti da terzi per una specifica destinazione il bilancio e l'eventuale rendicontazione delle attività svolte deve essere accompagnato da una relazione documentata.
9. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere trasmessi a tutti gli Enti associati aventi diritto a voto secondo quanto previsto dall'art 24 c. 7 D.Lgs 117/2017 ed in ossequio alle procedure previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
10. È comunque sempre competenza dell'Assemblea Ordinaria
 - a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - b) integrare e/o rinnovare gli organi decaduti;
 - c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approvare il bilancio;
 - e) nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e del Collegio dei Probiviri, con l'eventuale approvazione del regolamento interno su proposta del Consiglio Nazionale come indicato ai successivi Articoli 22 e 23;
 - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) ratificare l'esclusione degli ETS associati e dei Tesserati in base ai precedenti artt. 6 comma 1 e 8 comma 1;
 - h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) eleggere il Presidente Nazionale e il Consiglio Nazionale;
 - j) eleggere il Tesoriere o singoli componenti del Consiglio Nazionale in caso di sospensione, inibizione o dimissioni;
 - k) approvare il Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto, Carta dei Valori, Codice Etico e i Regolamenti riguardanti le attività istituzionali dell'ANGSA e curarne le eventuali modifiche;
 - l) deliberare eventuali modifiche e estensioni delle attività istituzionali, secondarie o strumentali dell'ANGSA;
 - m) approvare lo statuto e il regolamento dei Coordinamenti regionali e le eventuali modifiche agli stessi;
 - n) deliberare in merito alla conferma, nelle loro funzioni e rappresentatività, dei Coordinamenti Regionali;
 - o) revocare il riconoscimento, le funzioni e la rappresentatività dei Coordinamenti Regionali per accertate gravi irregolarità di gestione, ripetute o gravi violazioni dell'ordinamento dell'ANGSA, constatata l'impossibilità di funzionamento. In tale ipotesi può nominare un Commissario il quale, nei 30 giorni successivi, provvede all'indizione dell'Assemblea degli Enti Associativi della regione che nominerà il nuovo Coordinamento Regionale;
 - p) ratificare gli eventuali provvedimenti che sono adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente dell'ANGSA e/o in via d'urgenza dal Consiglio Nazionale sulle materie di propria competenza, valutando, se del caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi.

11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Delegati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti.
12. L'Assemblea ordinaria elettiva ogni quattro anni con unico scrutinio elegge il Presidente Nazionale, e il Consiglio Nazionale. L'elezione avviene
 - a) per liste contrapposte con numero di candidati ordinati e pari al numero di componenti del Consiglio Nazionale da eleggere con indicazione del candidato Presidente e del candidato Tesoriere in prima e seconda posizione;
 - b) la lista che ottiene più voti elegge il Presidente, il Tesoriere e la maggioranza degli altri componenti del Consiglio Nazionale (4 in caso di 5 componenti, 5 su 7 componenti oppure 6 su 9 componenti);
 - c) i restanti componenti sono eletti in maniera proporzionale ai voti ricevuti dalle altre liste, secondo il metodo D'Hont.
13. Successivamente allo scrutinio dei voti si procederà alla proclamazione del Presidente Nazionale, dei Vicepresidenti, dei componenti del Consiglio Nazionale e del Tesoriere nonché alla elezione:
 - a) del Presidente, di 2 membri effettivi e di 2 supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) di 3 membri effettivi e di 3 supplenti del Collegio dei Probiviri;
14. È prerogativa dell'Assemblea ordinaria deliberare sulle modifiche del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto e del Codice Etico.
15. I Delegati degli Enti di Terzo Settore associati possono riunire le deleghe in capo ad uno o più delegati dello stesso singolo Ente ma in numero non superiore a 3 (tre) deleghe come sancito all'art 24 c.3 del D.Lgs 117/2017. Non sono ammesse subdeleghe a favore di Delegati di altri Enti di Terzo Settore associati.

ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta motivata e sottoscritta dalla metà più uno dei componenti dell'Assemblea Nazionale oppure della maggioranza degli Enti di Terzo Settore associati.
2. La convocazione dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e la sua effettuazione dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.

ARTICOLO 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E MODALITÀ

1. L'Assemblea straordinaria delibera su:
 - a) proposte di modifica dello Statuto;
 - b) proposte di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'ANGSA ed eventuale devoluzione del suo patrimonio
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei delegati eletti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione

con la maggioranza assoluta degli anzidetti delegati. In entrambe le convocazioni delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In caso di scioglimento e di devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria, di primo grado, è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli Enti di Terzo Settore associati aventi diritto a voto, e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli stessi.
4. I Delegati degli Enti di Terzo Settore associati possono riunire le deleghe in capo ad uno o più delegati dello stesso singolo Ente ma in numero non superiore a 3 (tre) deleghe come sancito all'art 24 c.3 del D.Lgs 117/2017. Non sono ammesse subdeleghe a favore di Delegati di altri Enti di Terzo Settore associati.

ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI VOTAZIONE

1. L'Assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire anche attraverso strumenti elettronici o telematici:
 - a) a scrutinio segreto;
 - b) per appello nominale;
 - c) per alzata di mano e controprova;
 - d) per acclamazione.
2. Il voto segreto è prescritto per le elezioni alle cariche dell'ANGSA e per argomenti che, per loro natura richiedano tale sistema. L'Assemblea, con voto a maggioranza, può adottare tale sistema di voto in altre occasioni.
3. Si vota per alzata di mano, mediante voto espresso e controprova, in tutti gli altri casi.
4. Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non permetta di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta da parte di almeno il 20% degli aventi diritto a voto.
5. Avverso la validità dell'assemblea è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nei termini e con le modalità di cui al Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto.

ARTICOLO 17 – CONSIGLIO NAZIONALE

1. Consiglio Nazionale è responsabile della gestione dell'Associazione, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea nazionale e predisporre i necessari strumenti per l'attuazione delle linee programmatiche espresse dalla stessa coordinandone l'attività ed autorizzando la spesa, cura e vigila sull'andamento della vita e dell'attività associativa, elabora progetti, proposte e iniziative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In particolare:
 - a) realizza i fini istituzionali;
 - b) amministra i fondi che sono a disposizione dell'ANGSA;
 - c) delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni o Gruppi di lavoro, determinandone il funzionamento, le attribuzioni ed il numero dei componenti;
 - d) esercita il controllo sulle attività degli ETS associati e vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;

- e) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Territoriali per l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale e per l'elezione dei componenti dei Coordinamenti regionali;
 - f) promuove e coordina partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati;
2. Dura in carica fino alla fine del mandato del Presidente ed è composto:
 - a) dal Presidente Nazionale;
 - b) da 5 a 9 componenti, tra cui uno o due Vicepresidenti;
 - c) dal Tesoriere.
 3. Adotta in via d'urgenza o necessità, assumendosene la responsabilità, le deliberazioni di competenza dell'Assemblea Nazionale, che dovrà comunque ratificarle nella prima riunione successiva.
 4. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
 5. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 18 – PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale ed ha la legale rappresentanza dell'associazione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Nazionale, nei confronti dell'Assemblea Nazionale del funzionamento e della gestione dell'ANGSA. Può assumere provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza dell'Assemblea Nazionale, comunque da sottoporre a ratifica dell'Assemblea stessa, nella sua prima riunione utile.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma sociale che può delegare per atto pubblico ai Vicepresidenti o ad altri Consiglieri nazionali;
 - b) convoca e presiede Consiglio Nazionale, previa formulazione dell'ordine del giorno, salvo i casi previsti dallo Statuto;
 - c) provvede all'erogazione delle somme destinate alle attività dell'associazione su delibere degli organi competenti;
 - d) predispone annualmente una relazione gestionale sulle attività dell'associazione da sottoporre all'assemblea;
 - e) convoca, l'Assemblea secondo le modalità definite dall'Articolo 13, comma 2 dello Statuto.
3. Inoltre, in accordo con il Consiglio Nazionale,
 - a) convoca salvo i casi statutariamente previsti, l'Assemblea Nazionale entro il 30 Aprile di ogni anno e ne determina l'ordine del giorno;
 - b) nomina i responsabili dei settori di attività e delle cariche non elettive; decide se resistere in caso di citazione a giudizio dell'associazione o di costituirsi parte civile in un procedimento penale;
 - c) delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione;

4. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto.
5. Il Presidente nazionale dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi secondo modalità e scadenze previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

ARTICOLO 19 - DECADENZA DEL PRESIDENTE

1. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono considerate irrevocabili.
2. Le seguenti fattispecie sono disciplinate come per ciascuna specificato:
 - a) impedimento definitivo o cessazione dalla carica di Presidente per qualsiasi motivo: l'ordinaria amministrazione spetterà al Vicepresidente che dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea elettiva entro 60 giorni;
 - b) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Nazionale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente;
 - c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza assoluta dei Consiglieri: decadenza immediata del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria.
 - d) mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea: decadenza immediata del Presidente, il quale provvederà a convocare e celebrare l'Assemblea straordinaria entro 60 giorni in regime di prorogatio.
3. Il Presidente Nazionale ed il Consiglio Nazionale restano in regime di prorogatio per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale.
4. Restano in carica sino alla fine del mandato solo il Collegio dei Sindaci ed il Revisore Legale dei Conti e il collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 20 – TESORIERE

1. Spetta al Tesoriere alla fine di ogni esercizio sociale il compito di redigere il bilancio consuntivo e preventivo.
2. Il Tesoriere presenta all'Assemblea Nazionale il bilancio preventivo e consuntivo annuali da sottoporre ai rispettivi organi per l'approvazione.
3. Il Tesoriere gestisce i rapporti economici, ove autorizzato per iscritto dal Presidente anche a firma disgiunta, con il Presidente o un suo delegato.
4. Il Tesoriere provvede alla trasmissione al Collegio dei Sindaci ed al revisore Legale dei Conti il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali e verifica che gli organi di Controllo e Revisione dei Conti provvedano a mettergli a disposizione nei 7 giorni successivi le rispettive relazioni.
5. Il Tesoriere provvede a trasmettere il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali, completi delle relative relazioni del Collegio dei Sindaci e del revisore Legale dei Conti, agli Enti di

Terzo Settore associati ed ai Coordinamenti regionali almeno 20 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei tesserati costituita per l'approvazione dei rendiconti.

6. Il Tesoriere generale provvede agli ulteriori adempimenti specifici al bilancio indicati nel successivo Articolo 33 punti 6), 7) e 8).

ARTICOLO 21 – COLLEGIO DEI SINDACI ED I REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Scelti anche tra i non tesserati, almeno uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile.
2. La loro attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il compenso è determinato dall'Assemblea Nazionale.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, su invito, partecipa alle Assemblee Nazionali.
4. I Sindaci che senza giustificato motivo non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio decadono dall'incarico.
5. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
7. I Sindaci esercitano il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e delle disposizioni statutarie, e ne riferiscono con apposita relazione all'Assemblea annuale nell'ambito della relazione di accompagnamento al Bilancio che dovrà essere messa a disposizione entro 7 giorni dalla data di ricevimento della proposta di Bilancio approvata dall'Assemblea Nazionale.
8. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
9. Quando espressamente previsto dalla vigente normativa e secondo i criteri determinati dalla medesima ovvero quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea validamente costituita, L'Assemblea ordinaria elegge un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
10. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
11. I componenti dell'organo di controllo e/o il Revisore Legale di Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei singoli componenti il Collegio dei Sindaci, compreso il Presidente, per le relative sostituzioni e l'integrazione dei componenti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 22 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. L'Assemblea nazionale approva la composizione del Comitato Tecnico-Scientifico
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico, è composto da esperti individuati dall'Assemblea Nazionale con conoscenze e competenze nella materia di cui all'oggetto sociale.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico, è organo consultivo.
4. Alle sedute del Comitato Tecnico-Scientifico partecipa il Presidente Nazionale o un suo delegato.
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da un Coordinatore nominato dall'Assemblea Nazionale su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico tra i suoi componenti e si rinnova di norma ogni quattro anni.

ARTICOLO 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme statutarie e del Codice etico da parte di tutti i Tesserati, nonché degli altri organi sociali e garantire e salvaguardare i rapporti all'interno dell'Associazione. Esso dura in carica quattro anni.
2. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale. I 3 effettivi, alla prima riunione, eleggono nel proprio ambito il Presidente del Collegio.
3. Il Collegio dei Probiviri interviene a dirimere qualsiasi tipo di controversia. Secondo le modalità e le procedure definite dal Codice Etico e dal Regolamento.
4. Esso giudica, "ex bono et equo" e senza formalità di procedura; agisce di propria iniziativa tutte le volte in cui lo ritenga opportuno oppure su segnalazione motivata recapitatagli da un organo o da un tesserato.
5. I provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri, vengono comunicati per iscritto all'Assemblea Nazionale. Il provvedimento emesso può essere valutato e discusso dall'Assemblea Nazionale secondo le modalità definite dal Regolamento.
6. Al Collegio dei Probiviri potranno essere affidati altri compiti dal regolamento.
7. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica negli Organi Nazionali ANGSA. Il componente che risulta direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del Collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 24 – PRINCIPI GENERALI

1. L'organizzazione dell'ANGSA si ispira ai criteri del decentramento e alla presenza sul territorio in coerenza con i principi costituzionali e in particolare con il principio di sussidiarietà.
2. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi ed il collegamento delle attività territoriali sono condizioni fondamentali per lo sviluppo dell'ANGSA.
3. Il coordinamento e la rappresentanza presso le amministrazioni regionali è fondamentale per la centralità che la Carta costituzionale e le norme specifiche riservano per questi enti sulle politiche socio-sanitarie ed educative.
4. I rapporti tra gli organi nazionali, gli Enti di Terzo Settore associati e i coordinamenti e associazioni regionali, nell'ambito dei compiti affidati dallo Statuto ad ognuno di essi, sono ispirati a criteri di collaborazione, coordinamento e sussidiarietà.

ARTICOLO 25 – COORDINAMENTI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

1. Nelle regioni o Province autonome in cui è presente una pluralità di Enti di Terzo Settore associati all'ANGSA viene costituito un Coordinamento Regionale, formato dagli Enti di Terzo Settore locali. Il Coordinamento Regionale comunque dovrà trovare il suo riconoscimento, nelle funzioni e rappresentatività, con delibera dell'Assemblea Nazionale.
2. Nelle regioni o Province autonome nelle quali, per la loro dimensione territoriale o di popolazione ovvero per il loro modello organizzativo, si rileva la sola presenza di un unico Ente di Terzo Settore associato, l'Assemblea Nazionale potrà riconoscere a questi le funzioni di Coordinamento Regionale. La funzione e la rappresentatività di tale Coordinamento Regionale avrà durata sino:
 - a) al momento in cui si costituirà una pluralità (almeno 2 Enti Associati) di Enti di Terzo Settore associati all'ANGSA. Al verificarsi di tale situazione verrà costituito un nuovo Coordinamento Regionale formato dagli ETS di quella regione o provincia autonoma. Il nuovo Coordinamento Regionale comunque dovrà trovare la sua conferma, nelle funzioni e rappresentatività, con delibera dell'Assemblea Nazionale;
 - b) all'eventuale revoca della funzione e rappresentatività assunta con apposita delibera, debitamente motivata, assunta dall'Assemblea Nazionale.
3. Compito principale dei Coordinamenti Regionali, in qualunque forma costituiti, è
 - a) la rappresentanza verso le istituzioni regionali o le istituzioni o pubbliche amministrazioni nell'ambito operativo richiesto in una dimensione più ampia dei singoli Enti associati; tale compito di rappresentanza regionale è delegato da ANGSA al Coordinamento regionale che non ha alcun compito di rappresentanza in ambito nazionale o per altre articolazioni regionali o altri territori;
 - b) il coordinamento, quando richiesto per specifiche iniziative, delle attività svolte dagli

- Enti associati;
- c) il supporto di ANGSA nel mantenere i rapporti con la Regione, con gli Enti locali e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni a carattere regionale;
 - d) la collaborazione nell'elaborazione di progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari di altri Enti Pubblici e di soggetti privati.
4. I Coordinamenti Regionali, nella loro autonomia, possono dotarsi di proprio regolamento purché non in contrasto con il presente Statuto e/o con il Regolamento Nazionale.
 5. Per garantire un'ampia rappresentatività e presenza delle articolazioni e dei bisogni del territorio i Coordinamenti Regionali sono formati da un rappresentante per ogni ETS Associato.
 6. I Coordinamenti Regionali eleggono, con le procedure stabilite dal Regolamento, un Presidente che ha funzioni di rappresentanza istituzionale, di coordinamento con gli organi nazionali dell'ANGSA e di garanzia delle attività svolte dal Coordinamento e stabilite dal Regolamento.
 7. Il Presidente del Coordinamento Regionale dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
 8. I Coordinamenti Regionali possono essere capaci di autonomia sul piano organizzativo, gestionale e patrimoniale ma sempre e comunque sulla scorta delle direttive comunemente concordate con il Consiglio Nazionale.
 9. La richiesta di riconoscimento di un Coordinamento Regionale deve essere comunicata al Consiglio Nazionale attraverso l'invio del verbale dell'assemblea di costituzione o copia dell'atto formale di costituzione in cui sia evidenziata la piena adesione al presente Statuto e con uno statuto o regolamento simile a quello definito dal Regolamento Nazionale.
 10. Il Consiglio Nazionale conferma il riconoscimento entro la prima riunione utile, delibera il giudizio di conformità delle norme regionali a quelle dello Statuto Nazionale e comunica al Coordinamento Regionale interessato gli eventuali rilievi.
 11. Il Coordinamento Regionale sarà formalmente riconosciuto come detta qualifica solo dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.
 12. Lo statuto e/o il regolamento dei Coordinamenti Regionali e le modifiche agli stessi deve essere comunicato in copia conforme all'Assemblea Nazionale unitamente all'estratto della delibera dell'Assemblea straordinaria che lo ha approvato e/o modificato.
 13. I Coordinamenti regionali garantiscono una costante informazione e aggiornamento all'Assemblea Nazionale di tutte le attività realizzate e di ogni altra eventuale osservazione in relazione alla realtà territorialmente competente. Ogni anno il Presidente del Coordinamento regionale presenta una relazione dello stato dell'Associazione e delle principali attività. L'Assemblea Nazionale discute le relazioni presentate secondo le modalità definite dal Regolamento.

ARTICOLO 26 – MODALITÀ DI GESTIONE DEI COORDINAMENTI REGIONALI

1. Il Coordinamento Regionale è costituito da un rappresentante per ogni ETS Associato.
2. In via ordinaria si riunisce con cadenza trimestrale su invito del Presidente regionale oppure può essere riunito entro 45 giorni a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da

almeno un terzo dei rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo aventi diritto a voto o dalla metà più uno degli Enti di Terzo Settore associati a cui fanno riferimento.

3. In via straordinaria può essere obbligatoriamente convocato entro 45 giorni a seguito di richiesta scritta della Presidenza Nazionale.
4. Il Presidente regionale garantisce il coordinamento regionale, la circolazione delle informazioni e la regolarità delle attività statutarie e previste dal regolamento.
5. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.
6. Il Presidente regionale convoca e presiede, salvo i casi statutariamente previsti, le riunioni del Coordinamento Regionale e, nei termini e nelle fattispecie previste, convoca l'Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria.
7. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente regionale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono in via analogica, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente dell'ANGSA.
8. Qualora sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente convocata e celebrata una riunione entro 60 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità. Tale riunione dovrà essere convocata e presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.
9. Per la validità delle riunioni del Coordinamento Regionale e delle relative delibere è richiesta la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli ETS Associati di cui al precedente comma 1, compreso il Presidente o chi lo sostituisce. In caso di parità, in dipendenza di astensioni, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative alle assemblee nazionali, in quanto applicabili in via analogica, nonché alle norme del regolamento nazionale di attuazione dello Statuto.

TITOLO V

BILANCIO, PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 27 - BILANCIO E LIBRI SOCIALI

1. Come indicato al precedente Articolo 19, spetta al Tesoriere redigere il bilancio dell'ANGSA da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente, e dalla relazione di missione nota integrativa e illustrativa delle poste di bilancio dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie completo della relazione del Collegio dei Revisori e deve informare gli Associati ed i Terzi circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'ANGSA.
3. L'Assemblea Nazionale (organo di amministrazione) e il Collegio dei Revisori come organo di controllo documentano il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella nota integrativa o nella relazione al bilancio o nella relazione di missione devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile.
4. Come indicato al precedente art. 14 punto 6) il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale fatto salvo – qualora particolari condizioni lo richiedano – l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
6. Il Bilancio di esercizio, accompagnato dalla Relazione di Gestione e/o di Missione e comprensivo della relazione del Collegio dei Revisori dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione e messi a disposizione dei tesserati almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei tesserati che dovrà deliberarne l'approvazione.
7. Il Bilancio di esercizio, completo di tutti gli allegati, dovrà essere redatto nelle forme espressamente previste per legge e dovrà essere pubblicato annualmente ed aggiornato nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderirà l'Associazione con evidenza degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
8. Il Bilancio d'Esercizio completo come indicato al precedente, punto 7), dovrà essere comunicato entro 30 giorni, o nel diverso termine definito dalla normativa, agli Enti preposti ed al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche normative ove previste.

9. Altresì la contabilità afferente al Bilancio eventualmente sarà messa a disposizione dei Delegati che ne richiedessero la visione. In questo caso il Comitato Nazionale darà indicazione perché, entro 7 giorni, tutti i documenti necessari siano depositati presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente. I Delegati potranno prenderne visione ma non potranno asportare alcun documento sociale.
10. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti gli Enti di Terzo Settore associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
11. La verifica da parte degli Enti di Terzo Settore associati, per il controllo della gestione, potrà essere effettuata anche infrannualmente solamente su esplicita richiesta sottoscritta da almeno il 33% dei tesserati aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Gli stessi richiedenti indicheranno, nella richiesta, tre Delegati tra i firmatari, i quali potranno anche avvalersi della collaborazione di un professionista qualificato, che saranno preposti alle attività di controllo con le stesse modalità di cui la punto precedente fatto salvo che il Consiglio avrà a disposizione 30 giorni per mettere a disposizione tutti i documenti necessari presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente.
12. A tale verifica dovrà essere altresì presente il Collegio dei Revisori.
13. Oltre le scritture contabili l'ANGSA deve tenere:
 - a) il libro degli Enti di Terzo Settore associati; Il Libro dei Soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
 - d) Il libro dei verbali dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
 - e) i Delegati degli Enti di Terzo Settore associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, terzo secondo le modalità previste ai precedenti punti 9 e 11).
14. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 28 – PATRIMONIO SOCIALE

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'Assemblea Nazionale ma potranno derivare anche da:
 - a) contributi obbligatori dagli Enti di Terzo Settore Associati;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;

- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
 - h) ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.
2. Il patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'ANGSA e dal fondo di riserva.
 3. I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'ANGSA, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'ANGSA, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla ANGSA.
 4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
 5. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni, i legati e i lasciti sono accettati, secondo le procedure di legge, dall'Assemblea Nazionale.
 6. Il patrimonio dell'ANGSA, comprensivo di eventuali ricavi (meglio specificati nel paragrafo successivo), rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 7. Sono ricavi che non hanno rilevanza commerciale le seguenti attività effettuate dalla organizzazione di volontariato e che saranno comunque svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
 - a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
 - c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
 8. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 9. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'ANGSA.
 10. L'ANGSA dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 11. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di

devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo precedente sono nulli.

ARTICOLO 29 – PUBBLICHE RACCOLTE DI FONDI E ALTRE RISORSE

1. I mezzi finanziari possono essere altresì essere costituite dalle raccolte fondi e per tali si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'ANGSA al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'ANGSA potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
3. L'ANGSA in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi del precedente Articolo 23, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a).
4. Per quanto attiene alle risorse, l'ANGSA potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30 – SCIoglimento DELL'ANGSA

1. Lo scioglimento della ANGSA è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei tesserati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei tesserati aventi per oggetto lo scioglimento dell'ANGSA deve essere presentata da almeno 3/4 dei tesserati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'ANGSA, delibererà, la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo precedente sono nulli.

ARTICOLO 31 – ISCRIZIONE A REGISTRI ESISTENTI O AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

1. L'ANGSA si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Una volta iscritta, l'ANGSA indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
3. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

ARTICOLO 32 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal Presidente del Consiglio Nazionale, dai delegati dell'Assemblea Nazionale e dai tesserati aventi diritto a voto.
2. Le proposte formulate dai tesserati di cui al precedente comma vengono sottoposte ai delegati del proprio ETS Associato all'Assemblea nazionale di norma almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Eventuali altre proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate in via eccezionale durante l'Assemblea se sottoscritte da almeno 20 degli aventi diritto al voto.

3. Il testo delle proposte di modifica dello Statuto deve essere inviato agli aventi diritto al voto entro 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Le modalità di discussione, modifica e approvazione degli emendamenti sono definite dal Regolamento.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 relative ai quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 33 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dei competenti organi.
2. Relativamente alle modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi si dà atto che le stesse entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.

ARTICOLO 34 – REGOLAMENTI SOCIALI

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento Nazionale.
2. Il solo regolamento nazionale con le relative modifiche sono deliberati ed approvati dall'Assemblea Nazionale ordinaria su proposta del Presidente Nazionale.

ARTICOLO 35 – NORMA TRANSITORIA E RIMANDI AL CODICE CIVILE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
2. L'Assemblea delega il Presidente Nazionale ad apportare eventuali modifiche integrative necessarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quale Rete Associativa o Associazione di Promozione Sociale nonché per il mantenimento dei riconoscimenti precedentemente ottenuti e consentendo di perfezionare lo Statuto, preventivamente ratificate dall'Assemblea Nazionale.
3. Nel momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ANGSA acquisirà lo status di Ente di Terzo Settore e aggiungerà la sigla ETS nella denominazione e nel marchio insieme alla sigla APS. Decadrà in quello stesso momento l'uso della sigla Onlus.
4. Se coerente con le indicazioni normative ANGSA acquisirà lo status di Rete Associativa e quindi Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo – Rete Associativa del Terzo Settore, o anche "ANGSA Rete ETS".

Roma, 22 ottobre 2023.

Firmato per approvazione